

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | LUGLIO 2023



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati della giurisprudenza di merito, attualmente riservata ai soli Magistrati in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/a_2023.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 26 LUGLIO 2022 N. 1174

Vanno assolti dal reato p. e p. dall'art. 6 bis L. 401/1989 gli imputati che, durante una partita di calcio, abbiano acceso un fumogeno e lo abbiano lanciato in una parte dello stadio in cui non c'erano spettatori e l'area di gioco era protetta da barriere di plexiglas, sussistendo tutti i presupposti della particolare tenuità del fatto (vale a dire la tenuità dell'offesa, valutata in base alla modalità della condotta e all'esiguo del danno o del pericolo, e la non abitudine del comportamento antigiuridico e colpevole)..

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 4 APRILE 2023 N. 114

Dalla cancellazione dell'imputato, cittadino italiano, dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune per irreperibilità non può discendere la presunzione di non residenza dello stesso all'interno di tutto il territorio italiano, e conseguentemente la prova della mancanza del requisito della continuità della residenza per almeno due anni in Italia richiesto dalla normativa per l'accedere al beneficio del Reddito di Cittadinanza, non risultando, peraltro, nemmeno l'iscrizione del soggetto all'AIRE. .

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 25 GENNAIO 2023 N. 1210

La titolarità di una Carta Postepay deve essere ritenuta quale indizio particolarmente significativo, ma insufficiente in mancanza di altri indizi chiari, precisi e concordanti, a comprovare la colpevolezza del titolare rispetto al reato di truffa contestato per aver indotto la persona offesa ad effettuare un versamento su detta carta per la vendita di un bene, in realtà mai consegnato all'acquirente. Parimenti, l'intestazione della scheda SIM utilizzata per le trattative a nome dell'imputato non dà certezza del fatto che sia stato proprio costui ad utilizzarla, potendo essere stata data in uso ad altro soggetto.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 22 MAGGIO 2023 N. 335

Il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitudine del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio, che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612 bis c.p..

Nel caso di specie, ad avviso della Corte di Appello il comportamento persecutorio qualificabile ai sensi dell'art. 612 bis non poteva essere neutralizzato dall'accondiscendenza della vittima, resasi disponibile a rispondere allo stalker e a cercare di mantenere con questi alcuni rapporti, essendo tale condotta giustificabile con l'intenzione di far accettare gradualmente all'ex compagno la fine della relazione con l'auspicio di farlo recedere dalle forme più aggressive di persecuzione.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 18 MAGGIO 2023 N. 356

In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva".

Nel caso di specie, la persona offesa si era recata al pronto soccorso a seguito di un'aggressione fisica inserita in un contesto di maltrattamenti e le era stato rilasciato un referto senza prognosi.